

Rg. 2916/2021

REPERTORIO N. 138/2022



TRIBUNALE DI PESARO
ORDINANZA

nella causa civile n. 2916/2021 R.G. e promossa da :

G [REDACTED], quale legale rappresentate di [REDACTED] (avv.P.Pericci) – ricorrente -

contro

[REDACTED] – resistente –

visto il ricorso;

rilevata la ritualità della notifica;

osserva

Si discute sulla possibilità di [REDACTED] di usufruire del servizio mensa del centro sociale senza il cosiddetto *green pass base* disciplinato dall'art.9 del decreto legge n.52/2021, convertito dalla legge n.87/2021.

La pretesa della resistente trova giustificazione nella direttiva che l'Asur ha emanato a seguito delle modifiche introdotte dall'art.4 del decreto legge n.172/2021.

Il citato articolo 4, modificando l'art.9 bis, comma 2 bis, del decreto legge 52/2021, stabilisce infatti che è comunque necessario il *green pass base* per accedere alle *mense ed i servizi di catering continuativo su base contrattuale*.

Tale norma peraltro, stante anche il tenore letterale (*su base contrattuale*), deve ritenersi riferita ai dipendenti, pubblici e privati, ed alle mense presenti nei luoghi di lavoro.

La *ratio* della norma è evidente.

L'articolo 9 bis prevede un'eccezione alla regola prevista in materia di servizi di ristorazione.

E' infatti in via generale richiesto il *green pass rafforzato*.

Il comma 2 dell'art 9 bis, applica invece, in via di eccezione, alle mense la stessa disciplina prevista per accedere ai luoghi di lavoro.

Il lavoratore, se non rientra tra quelli per cui è stato introdotto l'obbligo vaccinale, può infatti accedere ai luoghi di lavoro con il semplice *green pass base*.

Stessa certificazione è quindi sufficiente per usufruire del servizio mensa.

Questo perché il legislatore ritiene il servizio mensa dei luoghi di lavoro un servizio necessario e connesso all'attività lavorativa.

La norma non può peraltro applicarsi al caso di specie.

Il ricorrente non è dipendente della società resistente e non accede alla struttura quale lavoratore.

Trattasi infatti di una struttura socio sanitaria non residenziale che il ricorrente, persona portatrice di handicap, frequenta come utente.

Non vi è una specifica regolamentazione sul punto.

Deve pertanto farsi riferimento alla *ratio legis*.

E' pacifico che per usufruire dei servizi socio-sanitari residenziali : a) non è necessario il *green pass*; b) i residenti possono usufruire del servizio mensa anche senza *green pass*.

E' ugualmente pacifico che non è richiesto il *green pass* nemmeno per l'accesso e la frequentazione da parte degli utenti delle struttura che - come nella specie - svolgono servizi socio-sanitari non residenziali.

E' infine indiscutibile che il servizio mensa sia un servizio necessario e connesso alla complessiva attività educativa/riabilitativa svolta dal centro, in quanto certamente risulta un momento di aggregazione e socializzazione, soprattutto in soggetti "deboli" quali i frequentatori del centro.

Su tali presupposti è logico che debba applicarsi al servizio mensa la stessa disciplina richiesta per la frequentazione del centro.

Vanno pertanto disapplicati, in quanto illegittimi, eventuali provvedimenti amministrativi che richiedono il possesso del *green pass*.

La richiesta del *green pass* si pone nel caso di specie contro la lettera della norma, che - come sopra spiegato - si riferisce ai lavoratori, ed è contraria alla sua stessa *ratio*, atteso che il legislatore, nell'ipotesi di mense connesse ad una determinata attività, pretende la stessa certificazione dell'attività principale.

Nessuna modifica è stata introdotta sul punto né dal D.L.n.221/2021 né dal D.L.n.1/2022.

Il pericolo è *in re ipsa*, essendo in discussione l'esercizio di diritti della persona.

La mancata opposizione della resistente e la complessità della normativa giustificano la compensazione delle spese di lite.

per questi motivi


dichiara illegittimo il rifiuto opposto dalla resistente a [redacted] di utilizzare il servizio mensa sulla base della mera mancanza del *green pass* base;

ordina pertanto alla resistente di permettere al ricorrente l'uso della mensa nei termini sopra spiegati;

compensa le spese di lite .

Si comunichi

Pesaro 2 febbraio 2022



2

Il Giudice
dott. Davide Storti